

## NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

(Delibera del 23 aprile 1957 integrata dalle delibere del 27 aprile 2004 e del 12 febbraio 2016)

<p><b>Art.1</b> – Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra da rilasciarsi a privati, Enti, Uffici, ecc... a convalida della firma del tecnico che lo rilascia, dovrà essere munito di un timbro ad inchiostro indelebile che comprovi la iscrizione del professionista nell'Albo del Collegio ove egli fa parte.</p>	<p><b>Art.6</b> – La mancata riconsegna del timbro nel termine sopra fissato, da parte del professionista cancellato dall'Albo ovvero sospeso dall'esercizio professionale, costituisce violazione delle regole professionali ed autorizza il Collegio ad attivare tutte le azioni utili e confacenti per il suo recupero, oltre alla denuncia del professionista all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art.26 del regolamento professionale.</p> <p>Sarà analogamente passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria (a norma del suddetto art.26) il professionista sospeso a seguito di pena disciplinare che, nel periodo di sospensione, esercita la professione, anche con l'utilizzo del timbro rilasciato dal Collegio o con altro timbro (art.348 Codice Penale).</p>
<p><b>Art.2</b> – Anche le parcelle presentate per la delibera della liquidazione non potranno essere accolte se non munite del timbro.</p>	<p><b>Art.7</b> – Con l'istituzione del timbro professionale obbligatorio, è fatto divieto ai Geometri di provvedersi direttamente del timbro o di usarne altri anche con caratteristiche diverse costituendo ciò infrazione perseguibile a norma degli art.11 e 12 del citato Regolamento professionale.</p>
<p><b>Art.3</b> – Il timbro la cui foggia sarà fissata dal Collegio, recherà il nome del professionista ed il numero dell'iscrizione all'Albo, secondo l'ordine più conveniente che il Collegio crederà opportuno di adottare, non esistendo nessuna correlazione fra il numero del timbro ed anzianità di iscrizione.</p>	<p><b>Art.8</b> – La Segreteria del Collegio, a richiesta degli interessati, apporrà uno speciale timbro di Professionisti momentaneamente sprovvisti del timbro e su quelli di coloro i quali, pur autorizzati a compiere atti della libera professione, non sia requisito necessario l'iscrizione all'Albo.</p>
<p><b>Art.4</b> – Il Collegio consegnerà, in dotazione, i timbri ai professionisti che hanno l'obbligo di farne richiesta e di rilasciare apposita ricevuta con l'apposizione di firma sul registro delle consegne. Il timbro resta di proprietà del Collegio. In caso di smarrimento del timbro, il Professionista dovrà fare immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Collegio, il quale, dietro rimborso delle spese, potrà rilasciare il duplicato.</p>	<p><b>Art.9</b> – L'Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici comunque preposti alla ricezione ed all'accoglimento degli elaborati tecnici saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano.</p>
<p><b>Art.5</b> – Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo (qualunque sia il motivo della cancellazione), ovvero sia sospeso dall'esercizio professionale a seguito di pena disciplinare, dovrà riconsegnare al Collegio il timbro entro il termine perentorio di giorni sette dall'avvenuta cognizione del provvedimento di cancellazione o di sospensione. Il Collegio rilascerà apposita ricevuta e farà annotazione di essa sul registro delle consegne.</p>	<p><b>Art.10</b> – Le presenti disposizioni sono in vigore dal 1 ottobre 1957, mentre le innovazioni di cui agli art.4-5-6, sono in vigore dal 27 aprile 2004.</p>
<p><b>art. 5 bis</b> - La riconsegna del timbro professionale, nei termini di cui all'art. 5, dovrà avvenire anche dall'iscritto che varia la propria posizione giuridica da iscritto obbligatorio Cassa ad iscritto al solo Albo o che comunque si trovi in una posizione giuridica, nei confronti della Cassa, che non gli consenta l'esercizio della Libera professione a norma dello Statuto della Cassa Geometri stessa.”</p>	